

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 225/2012

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

## TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Gubbio, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da uso o servitù pubblica, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento.

### Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

### Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della legge 24.11.1981 n. 689.

### Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta comunale entro gli importi minimo e massimo previsti dall'articolo 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

## TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### Art. 5 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'articolo 1, comma 2, del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e la cessazione dell'attività.

### Art. 6 - Luminarie

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine. Il Comune entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione scritta può motivatamente vietare la collocazione di luminarie.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà pubblica o privata.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di collocazione di luminarie è tenuto a presentare al Comune, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato all'installazione di impianti elettrici, con cui si impegni ad installare impianti rispondenti alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute alla

accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. Le violazioni di cui commi 1., 2., 3. e 4. precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 7 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2. e 3. del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

#### Art. 8 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivati da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) recare intralcio, disturbo e ostruire le soglie di ingresso bivaccando o sdraiandosi;

g) turbare e recare disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per bivaccare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3. La violazione di cui ai commi 1 e 2, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### Art. 9 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Le violazioni di cui sopra comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 10 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità da parte degli Uffici Comunali competenti.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici sino al piano terra, ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7. Le violazioni di cui ai commi 1., 3. e 4. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le violazioni di cui i commi 2, 5. e 6. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 12 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico e di arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### Art. 13 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 17, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si acceda dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

4. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 3. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

#### Art. 14 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiede, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso di cassonetti di raccolta di rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 6. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le violazioni di cui ai commi 3., 4. e 5. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 15 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potate a cura dei proprietari o locatari ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 al di sopra del marciapiede, e a m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiale in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti

1. Nel centro storico è vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto dei terrazzi o dei balconi prospicienti agli spazi od aree pubbliche; questi ultimi divieti si estendono anche nel resto del territorio qualora tali attività creino pericolo o disturbo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

#### Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

#### Art. 20 – Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare pericolo o disturbo al pubblico transito.

3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 21 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare in strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1. comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

5. Le violazioni di cui ai commi 2. e 3. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 22 - Accensione di fuochi

1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 5 del presente articolo, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. E' consentita la bruciatura dell'erba, con esclusione dei casi previsti dal successivo comma 3, per la ripulitura delle canalette dei campi e degli argini dei fossi, quando la stessa non possa essere effettuata con i normali mezzi tecnici, nonché quella di ramaglie derivanti dalla potatura di piante, a condizione che vengano adottate tutte le cautele previste dall'art. 59, comma 3, del T.U.L.P.S..

3. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'articolo 59, comma 2, del T.U.L.P.S. ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a metri 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, fatte salve le manifestazioni storiche e legate alle tradizioni eugubine.

4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

6. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 3. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7. Le violazioni di cui ai commi 4. e 5. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 23 - Utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'articolo 1 è vietato dalle ore 24,00 alle ore 8,00 l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo il caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2. Dalle ore 24,00 alle ore 8,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche e rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3. Per i circoli privati ubicati in edifici e complessi comprendenti private abitazioni è vietato dalle ore 24,00 alle ore 8,00 l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili, salva espressa autorizzazione per l'esercizio di attività in fasce orarie diverse.

4. Le violazioni di cui ai commi 1., 2. e 3. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

#### Art. 24 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari, (moto compressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori e scavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge e fatte salve le deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche di per sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e cose ecc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Responsabile del Servizio competente. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

5. Le violazioni di cui al comma 1., 2., 3. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

6. La violazione di cui al comma 4. comporta l'irrogazione della sanzione prevista dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/95 recante la Legge quadro sull'inquinamento acustico.

#### Art. 25 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 8,00 del giorno successivo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### Art. 26 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi, e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema d'allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne l'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4. La violazione di cui al comma 1. comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente il dispositivo.

5. Le violazioni di cui commi 2. e 3. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### Art. 27 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela ed assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. E' particolarmente tutelata la fascia oraria nei giorni feriali dalle ore 24.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e nei giorni festivi dalle ore 24.00 alle ore 09.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

2. La violazione di cui al comma 1. comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente il disturbo.

#### Art. 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualsiasi ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecniche/funzionali.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### TITOLO 5 - ANIMALI

#### Art. 29 - Animali di affezione.

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### Art. 30 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- consentire che gli animali con deiezioni sporchino i marciapiedi, le aree verdi non destinate ai cani, o altri spazi pubblici. In caso si verificasse un imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
  - introdurre animali nelle aree specificamente delimitate e attrezzate per il gioco dei bambini.
  - effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
  - lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile, da stalla ed esotica.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### Art. 31 - Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, quando sia previsto dalla vigente normativa, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da tartufo nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o di raccolta.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1. comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### Art. 32 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato.

1. Non è ammessa la detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro storico.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro storico.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### TITOLO 6 - POLIZIA ANNONARIA

#### Art. 33 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto è vietato:
  - fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
  - mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavole, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla legge n. 287/1991.

#### Art. 34 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita una attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche una attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### Art. 35 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita integrazione dell'autorizzazione.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1. sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento C.O.S.A.P..
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nelle autorizzazioni stesse.
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.



## TITOLO 7 - VARIE

### Art. 36 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Le raccolte di materiali e le vendite di beneficenza possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con Decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata ad Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
3. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole.
5. La violazione di cui al comma 2. comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
6. Le violazioni di cui ai commi 3. e 4. comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### Art. 37 - Accattonaggio

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla polizia locale o dalle altre forze di polizia dello stato, dovrà essere tempestivamente segnalata al dirigente preposto ai servizi sociali, al fine di porre in essere idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. E' vietato raccogliere questue ed elemosine causando disturbo ai passanti.
3. Rientra altresì nella fattispecie qualunque forma di disturbo ai cittadini, anche se finalizzata a fornire piccoli "servizi".
4. La violazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### Art. 38 – Esercizio dell'attività di c.d. lavavetri

1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di lavavetri sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare pericoli e intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da sacchi, attrezzi, etc, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### Art. 39 – Domanda di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

1. E' vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica, anche al fine di tutelare la sicurezza stradale. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 del codice penale.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### Art. 40 – Volantinaggio su veicoli all'interno del centro storico

1. Per finalità di tutela del decoro urbano, è vietato effettuare attività di volantinaggio all'interno del centro storico per mezzo di deposito di volantini sotto il tergicristallo dei veicoli, ma unicamente attraverso deposito degli stessi all'interno delle cassette postali o negli spazi a ciò destinati.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

### Art. 41 - Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'articolo 23 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..

#### Art. 42 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Al Servizi Tecnico - Manutentivo del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, e a questa consegue, di diritto, la rimozione dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso secondo le modalità dell'articolo 159 del Codice della Strada. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

#### Art. 43 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale o comunque senza accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### TITOLO 8 - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

#### Art. 44 – Oggetto del presente titolo

1. Oggetto del presente Titolo sono le aree verdi, sia pubbliche che private, ubicate nell'ambito del territorio comunale e specificatamente:

- a) Parchi e giardini comunali;
- b) Alberate stradali, aiuole, e spartitraffici a verde;
- c) Spazi verdi a corredo di spazi e/o servizi pubblici (ad esempio: spazi verdi a corredo di edifici scolastici, cimiteriali);
- d) Spazi di proprietà pubblica comprese le aree verdi di pertinenza di edifici affidati in concessione (ad esempio affidati ad associazioni per fini sociali, ricreativi, ecc.);
- e) Giardini privati.

#### Art. 45 - Interventi su aree verdi comunali eseguiti dall'amministrazione comunale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria su aree verdi di proprietà comunale eseguiti direttamente dall'Amministrazione o da terzi per conto dell'Amministrazione in base a idoneo titolo (ad es. convenzione, appalto, concessione, etc.) possono essere effettuati senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ma nel rispetto dei principi del presente Regolamento.

#### Art. 46 - Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sugli alberi da frutto e coltivazioni specializzate a scopo produttivo-commerciale.
2. A tale scopo per coltivazione specializzata a scopo produttivo-commerciale si definisce l'impianto di origine esclusivamente artificiale.
3. Sono esclusi gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri silvocolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.
4. Sono inoltre esclusi i vivai e simili.

#### Art. 47 - Abbattimento di alberature tutelate

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi sottoposti a tutela, disciplinato dagli artt. 12 e 13 della L.R. 19.11.2001 n. 28 recante il Testo Unico Regionale per le Foreste, può essere autorizzato dal Comune su parere della Comunità Montana ai sensi dell'articolo 3 della medesima L.R. 28/2001.

2. Come previsto dall'articolo 48 della suddetta L.R. 28/2001, chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'articolo 12 è punito con il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

3. Tutti i proventi delle sanzioni previste nel presente Titolo del Regolamento verranno introitati in apposito capitolo di bilancio e l'uso degli stessi è vincolato all'esecuzione di interventi sul verde pubblico.

4. L'abbattimento di alberature nei casi di pericolo per la pubblica incolumità è consentito previa emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### Art. 48 - Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela

1. Le specie erbacee e arbustive sottoposte a tutela sono disciplinate dall'articolo 14 della L.R. 28/2001.

2. Come previsto dall'articolo 48, comma 16, della suddetta L.R. n. 28/2001, chiunque asporti, danneggi o commercii le specie tutelate ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 28/2001 è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3,00 a € 30,00 per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

#### Art. 49 - Potature

1. La potatura di alberi riveste carattere di straordinarietà.

2. Le potature sono in ogni caso disciplinate dall'articolo 106 del Regolamento regionale 17.12.2002 n. 7.

#### Art. 50 - Danneggiamenti

1. Gli interventi volti a danneggiare le alberature di proprietà del Comune, pur senza comprometterne la vita, comportano l'irrogazione di una sanzione da € 25,00 a € 150,00 per ogni pianta danneggiata.

2. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta o degli arbusti vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

3. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli articoli 635 e 734 del Codice Penale ed ogni ulteriore responsabilità civile ai fini del risarcimento dell'eventuale danno.

#### Art. 51 - Distanze minime di impianto

1. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 892 e seguenti, le disposizioni del Codice della Strada di cui agli artt. 12, 16, 17, 18, 29, e le disposizioni del Regolamento di attuazione al Codice della Strada.

2. Nell'ubicazione di nuove alberature va sempre considerato lo sviluppo potenziale dell'alberatura messa a dimora.

#### Art. 52 - Gestione delle aree verdi comunali

1. La gestione delle aree verdi comunali, così come individuate all'articolo 43 del presente Regolamento, è affidata ai preposti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso di aree verdi comunali gestite da terzi per conto del Comune in base a idoneo titolo (ad es. convenzione, appalto, concessione, etc.), il gestore dovrà nominare all'interno della propria struttura e con assenso del Comune un Responsabile dell'utilizzo delle aree date in gestione, che concorderà con l'Amministrazione comunale le modalità di gestione delle aree stesse e la cadenza degli interventi manutentivi e dovrà segnalare senza indugio al Responsabile del servizio situazioni di pericolo al fine di arrecare danni a persone o cose.

#### Art. 53 - Mezzi a motore – divieti

1. Nei parchi e giardini pubblici sono vietati l'accesso e la circolazione di veicoli a motore, con l'eccezione dei seguenti mezzi:

a) Mezzi di soccorso;

b) Motocarrozze in uso a persone con ridotte capacità motorie (disabili);

c) Mezzi di vigilanza;

d) Mezzi addetti al servizio manutentivo delle aree stesse;

e) Mezzi destinati al carico e scarico di merci ove nello spazio verde vi siano punti di ristoro.

2. E' consentito l'uso di biciclette, con obbligo di assoluta precedenza ai pedoni. In prossimità delle aree attrezzate, e con presenza di bambini, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00

#### Art. 54 - Norme comportamentali – divieti ed obblighi

1. Nelle aree verdi comunali è tassativamente vietato:

a) Ostacolare intenzionalmente lo svago di chi utilizza le aree a verde pubblico;

b) Danneggiare, tagliare o distruggere alberi, arbusti o parti di essi;

- c) Raccogliere fiori e terricci;
  - d) Calpestare le aiuole;
  - e) Molestare animali, sottrarre uova o nidi;
  - f) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare vie ed aree verdi pubbliche, al di fuori degli appositi spazi attrezzati, ed in ogni caso è fatto obbligo al proprietario dell'animale di raccogliere le deiezioni solide dell'animale stesso per gettarle negli appositi contenitori, ove esistenti, ovvero nei cassonetti della nettezza urbana;
  - g) Permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare persone o altri animali;
  - h) Inquinare fontane o specchi d'acqua;
  - i) Raccogliere minerali o reperti archeologici;
  - j) Abbandonare rifiuti di ogni genere, compresi mozziconi di sigarette e gomme da masticare;
  - k) Rimuovere, imbrattare o danneggiare segnali;
  - l) Danneggiare strutture e arredi pubblici, o comunque utilizzare gli stessi in modo improprio.
2. E' comunque fatto obbligo di:
- a) tenere i cani al guinzaglio in modo che non possano arrecare danni a persone o cose;
  - b) spegnere accuratamente mozziconi di sigaretta;
  - c) segnalare situazioni di pericolo alla sorveglianza o al personale addetto (principi d'incendio, alberi instabili o danneggiati).
3. Le violazioni dei divieti e degli obblighi del presente articolo di cui al comma 1., lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Le violazioni dei divieti e degli obblighi del presente articolo di cui al comma 1., lett. k) comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
5. Le violazioni dei divieti e degli obblighi del presente articolo di cui al comma 2., lett. a) comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
6. Le violazioni dei divieti e degli obblighi del presente articolo di cui al comma 2., lett. b), c) comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### Art. 55 - Interventi consentiti a seguito di autorizzazione

1. Lo svolgimento di qualsiasi manifestazione (esposizioni, spettacoli, sfilate, manifestazioni sportive) all'interno delle aree di cui all'articolo 44, fatta eccezione della lett. e), del presente Regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.
2. A seguito di richiesta scritta inoltrata da cittadini, Enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, l'Amministrazione comunale può autorizzare le seguenti attività:
  - l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
  - l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
  - l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
  - il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
  - l'accensione di fuochi, la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
  - la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
  - la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
  - l'esercizio di forme di commercio o altre attività.
  - l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
  - l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
  - l'ingresso a cavallo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta comunque l'obbligo per il beneficiario di comportarsi con la massima diligenza, nel rispetto della legge ai fine di evitare danni a persone o cose, e ripristinare lo stato dei luoghi una volta terminata l'attività oggetto dell'autorizzazione rilasciata.

### TITOLO 9 - SANZIONI

#### Art. 56 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Gli obblighi di cui al comma precedente, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di

accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Corpo di Polizia Municipale

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono poste a carico del trasgressore, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

## TITOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 57 - Norma finale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze dell'Ente incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di Legge e Regolamento in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione ed intervenuta esecutività della delibera di adozione.